

Al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Si trasmettono, in allegato, le deliberazioni del Consiglio Comunale di Marsico Nuovo di seguito specificate:

1. Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. LGS. N. 152/2006 e S.M.I. relativa

al progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "LA CERASA", localizzato

in provincia di Potenza - proponente Società Shell Italia E. & P. S.P.A. ?
Determinazioni

2. Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. LGS. N. 152/2006 e S.M.I. relativa al

progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "MONTE CAVALLO", localizzato

nelle provincie di Potenza e Salerno - proponente Società Shell Italia E. & P. S.P.A. ?
Determinazioni

Distinti saluti.

Prof. Domenico Vita

Sindaco del Comune di Marsico Nuovo



COMUNE DI MARSICO NUOVO

Provincia di Potenza

Tel. (+39) 0975 345111 - Fax (+39) 0975 345211

Codice Fiscale: 80004090769 - Partita IVA: 00520370768

CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE

COPIA

Num. 2 del 06-02-2017

OGGETTO: ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL PROGETTO DI RICERCA DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI DENOMINATO "MONTE CAVALLO", LOCALIZZATO NELLE PROVINCIE DI POTENZA E SALERNO - PROPONENTE SOCIETÀ SHELL ITALIA E. & P. S.P.A. - DETERMINAZIONI

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *sei* del mese di *febbraio* con inizio alle ore *18:15*, nella Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta sessione Straordinaria di Prima convocazione:

Prof. Vita Domenico	P	Conti Roberta	P
Ramagnano Antonio	A	Labriola Francesco	A
Votta Giuseppe Giovanni Antonio	P	Votta Raffaele	P
Sassano Silvano Antonio Maria	P	Macchia Massimo	A
Cariglia Maria	P	Votta Giovanni	P
Vignola Michele	P		

Presenti: 8 - Assenti: 3.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Prof. Domenico Vita, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Comunale VINCENZO CARLO PETROCELLI, avente funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs. num. 267/2000

La seduta è .

Sono presenti gli assessori esterni:

Avv. Sassano Gelsomina	P
Laino Antonio	A
Coiro Luigi Olimpio Giovanni	A
Fiore Donatina Giovanna	P

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 152/2006 (*Codice dell'ambiente*) che stabilisce le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

RICHIAMATO l'art. 23 del suddetto decreto il quale ai commi 1, 2, 3, stabilisce che:

1. "L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa di cui all'art. 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi comunque denominati già acquisiti o da acquisire ai fini dell'autorizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
3. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 24, comma 4, per il quale "Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'art. 23 chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi";

VISTO che la Società Shell Italia E&P S.p.A, avente sede legale in Roma - Piazza dell'Indipendenza, n 11/b, come da portale UNMIG, risulta che in data 01 settembre 2005 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'energia e le Risorse Minerarie - ROMA domanda intesa ad ottenere l'approvazione dei permessi di ricerca idrocarburi denominati "**Monte Cavallo**" e "**La Cerasa**";

PRESO ATTO che presso questo Comune (acquisiti al prot. . 14836 e 14833 entrambi del 27.12.2016) sono stati depositati, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006, - solo in formato elettronico - gli elaborati relativi allo studio di impatto ambientale per le aree di ricerca idrocarburi "**Monte Cavallo**" e "**La Cerasa**";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'UTC ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 (TUEL);

CONSIDERATO CHE:

- ✓ i cittadini di Marsico Nuovo in più occasioni hanno espresso il loro dissenso circa la possibilità di installare sul proprio territorio impianti di estrazione;
- ✓ proprio in relazione a quanto in oggetto, questo Consiglio Comunale:
 - a. con deliberazione n. **7** del **06.03.2012**, ad oggetto "**Ricerche petrolifere. Provvedimenti**", ha espresso opposizione ad attività del genere di che trattasi;
 - b. con deliberazione n. **3** del **08.02.2016** decideva di opporsi, per quanto di sua competenza, alla procedura di verifica/screening ai fini del rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sul territorio comunale, riferita al medesimo permesso "**Monte Cavallo**" di cui alla nota trasmessa da Shell Italia, in data 18.01.2016, al n. 588;
- ✓ l'apertura di pozzi di petrolio sul territorio è in contrasto con l'art. 41 della Costituzione ove è sancito che "*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali*". Quindi, l'art. 41 impone, di fatto, dei limiti alla libertà dell'iniziativa economica, poiché nel caso di specie, non si intravede alcuna utilità sociale per la comunità, per l'ambiente circostante e per la salute dei cittadini;
- ✓ l'art. 44 della Costituzione riconosce il carattere di preminente interesse nazionale alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, intese come l'insieme dei luoghi, della popolazione, della cultura e delle tradizioni e pertanto (ai sensi della Legge n. 1102/71 e legge n. 97/94), sono incentivati interventi speciali, azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. In tal senso è in itinere nel comune di Marsico Nuovo la

realizzazione dell'iniziativa **"Borgo Albergo/Albergo diffuso"** per la promozione culturale e conservazione delle tradizioni storico locali;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

PER LA PROPOSTA AL CONSIGLIO il Sindaco, Prof. Domenico Vita, ritiene di meglio e più puntualmente relazionare sul punto.

Questi, dopo una dettagliata ricostruzione storico - giuridica, relativa alle problematiche che hanno caratterizzato la vicenda della ricerca e dello sfruttamento degli idrocarburi in Basilicata, entra nel merito della richiesta presentata dalla società Shell Italia S.p.A. con la seguente relazione:

"Preliminarmente si evidenzia:

- a. che la iniziale riproposizione della VIPI al Ministero - per entrambe le istanze - è l'effetto della rinuncia, (opzione) effettuata in data 04/03/2015 dalla società (opzione consentita dal D. L. n. 133/2014 - sblocca Italia), alla richiesta di VIPI già presentata alla Regione Basilicata sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del suindicato decreto;
- b. le suddette procedure sono state archiviate nel mese di luglio 2016 e rispetto a tale decisione dagli atti consultabili presso i ministeri interessati non è dato sapere e si è impossibilitati a conoscere la motivazione a fondamento della interlocutoria richiesta di archiviazione dal Ministero dell'Ambiente al Ministero dello Sviluppo Economico, datata 15 luglio 2016. Tale aspetto non è secondario, dal momento che le istanze di che trattasi erano da considerarsi tardive, improcedibili e da rigettare dal Ministero dello Sviluppo Economico già nel 2012;
- c. a distanza di oltre dieci anni (14 luglio 2006), dall'espressione del parere favorevole all'accoglimento delle istanze del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi sulle istanze di permesso di ricrea, appare singolare e di dubbia legittimità, la presentazione, da parte dell'operatore SHCELS Italia, delle istanze di VIPI di seguito indicate.

In data 27 dicembre 2016, infatti, l'Amministrazione Comunale di Marsico Nuovo ha ricevuto, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006, l'avviso di presentazione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativi ai progetti: permesso di ricrea di idrocarburi liquidi e gassosi denominati "Monte Cavallo" e "La Cerasa".

Dall'esame dei rapporti di valutazione trasmessi al Comune di Marsico Nuovo si rileva e osserva quanto segue:

- ✓ entrambi i rapporti risultano privi delle firme dei professionisti che li avrebbero redatti e sono sostanzialmente identici nei contenuti, pur trattandosi di aree completamente diverse (Monte Cavallo è un'area mista composta da pianura e montagna e la Cerasa, invece, ha prevalenza montuosa). Le relazioni risultano palesemente generiche e sostanzialmente emendate dei tratti fantasiosi riportati nella precedente richiesta del 2007, riproposta dalla medesima società nel febbraio del 2012, laddove (2007) addirittura si descriveva la presenza di agrumeti nei territori di Brienza e Sasso di Castalda (si legga: 1. Permesso Monte Cavallo pagina n. 40 paragrafo 3.2.6 - vegetazione u.l.t. capoverso, pagina 37; 2. Permesso la Cerasa pagina 36/37 vegetazione u.l.t. capoverso) e le leggi regionali richiamate afferenti ad altra regione italiana (L. n. 9 del 18.05.1999 era la legge della Regione Emilia Romagna!!!)
- ✓ Le aree interessate adesso dalle indagini sono le stesse ed estremamente estese: infatti, la prima "Monte Cavallo" ha un'estensione di 211,9 km² e comprende nove comuni della Provincia di Salerno (Montesano sulla Marellana, Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Padula, Montesano, Sant'Arsenio, Sassano, Teggiano), e quattro Comuni della provincia di Potenza (Brienza, Marsico Nuovo, Tramutola e Paterno); la seconda "La Cerasa" si sviluppa su una superficie di 75,86 km² e comprende cinque Comuni della Provincia di Potenza (Brienza, Satriano, Sasso di Castalda, Marsico Nuovo e Tito).
- ✓ Tale notevole estensione dei permessi di ricrea non consente di valutare nel dettaglio l'impatto ambientale che l'attività di ricrea avrà nei territori interessati. E' pure opportuno rilevare che i permessi di ricrea interessano anche i centri urbani e una parte importante del Parco dell'Appennino Lucano - Val D'Agri- Lagonegrese e, tra l'altro, nelle vicinanze vi è la presenza di altri due Parchi nazionali: del Cilento e Vallo di Diano e del Pollino tra Basilicata e Calabria.
- ✓ Peraltro, nel permesso Monte Cavallo ricade il sito "Rete Natura 2000 denominato SIC "Monti della Maddalena e sono presenti altri due siti in prossimità del perimetro dell'istanza: "Lago Cessuta e

dintorni" e "Monte Mottola". Ai questi, inoltre, sono da aggiungere altri nove Siti di Interesse Comunitario presenti nei dintorni dell'area interessata.

- ✓ Nella documentazione prodotta dalla società petrolifera non vi è traccia alcuna di uno studio preliminare sull'impatto ambientale di una eventuale piattaforma petrolifera, seppur solo per la ricerca, e nonostante l'art. 22 del d.lgs. 152/2006, comma 3, lett. a) prescriba che "lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto, con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni".
- ✓ Inoltre, la documentazione è assolutamente carente e priva delle informazioni concernenti "le misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti rilevanti".
- ✓ Stesse considerazioni valgono in relazione alla carenza dei "dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che (l'eventuale) progetto può produrre, sia in fase di realizzazione, che in fase di esercizio".
- ✓ Negli atti vi è solamente una generica descrizione delle fasi operative di eventuali successive perforazioni.
- ✓ Sul rischio sismico, dalla stessa documentazione trasmessa dalla società petrolifera, si evidenzia che la zona è "ad alta sismicità", tanto che negli studi presentati, per la stessa area nel 2007, si faceva riferimento al grave rischio di terremoti nell'area interessata tanto da consigliare genericamente l'adozione di precauzioni o studi approfonditi al momento della perforazione.
- ✓ Dagli atti non è dato sapere a quali studi si faceva riferimento, e a proposito della richiesta in esame viene genericamente detto che "al momento della realizzazione del pozzo verrà attentamente valutato il rischio sismico". Anche su questo punto, la documentazione appare generica ed elusiva tant'è che, paradossalmente, non viene indicato neanche l'indice di sismicità, che nella specie è sicuramente da classificare, secondo le scale di rischio elaborate dalla Protezione Civile, Rischio UNO.
- ✓ Non sono da trascurare i problemi di natura idrogeologica, connessi alla potenziale interferenza delle operazioni con le fonti di approvvigionamento idrico potabile per le comunità locali e la presenza di aree di particolare valore rientranti nel Parco dell'Appennino Lucano - Val d'Agri Lagonegrese.
- ✓ Già nei precedenti studi depositati, la stessa SIFEL S.p.A. (2007) concludeva in maniera allarmante con le seguenti parole: "l'area del permesso....mostra di essere in massima parte compatibile con i progetti da eseguire nell'ambito del programma di ricerca per idrocarburi".
- ✓ La predetta conclusione già denotava che l'intervento richiesto dalla SIFEL non era e non è del tutto compatibile con l'ambiente che ne sarà interessato, sia sotto l'aspetto del rischio idrogeologico, dal momento che nell'area in istanza sono presenti diverse zone sottoposte a rischio idrogeologico, sia per la caratterizzazione e l'importanza idrogeologica strategica delle aree interessate.
- ✓ Emblematica (istanza Monte Cavallo) il vasto movimento franoso che interessò i dintorni della Frazione Pergola in territorio di Marsico Nuovo il 01.05.1955, per il quale il Ministro per la Protezione Civile dichiarò lo stato di emergenza a causa di numerosi edifici lesionati, con sgombero di 194 persone e il dissesto del serbatoio di contrada Niglio che raccoglie le acque della sorgente Monache.
- ✓ Vari studi eseguiti nell'area (cfr. Incoronato, Nardi e Ortolani) evidenziano l'importanza idrogeologica connessa all'affioramento e alla struttura delle rocce carbonatiche che costituiscono acquiferi di strategico valore dal momento che riforniscono varie sorgenti perenni aventi portata complessiva di circa 5.000 l/sec; grande dimensione hanno anche le falde ospitate nei sedimenti alluvionali aventi spessori anche superiore a 100 metri che rappresentano il riempimento quaternario della depressione dell'area interessata dalla richiesta dei permessi.
- ✓ Tra l'altro, sul punto la relazione della stessa Società è particolarmente "oscura" dal momento che viene affermato che "a causa della complessità geologica e delle differenti proprietà petrolifere delle rocce presenti nell'area di studio, la completa e totale comprensione dei movimenti idrici profondi non è sempre di facile interpretazione".
- ✓ Le aree, inoltre, sono interessate per gran parte da vincoli paesaggistici nonché da vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea e dalla presenza di zone archeologiche, beni archeologici ed architettonico-monumentali che rappresentano, non solo aspetti identitari, ma anche attrattori intorno ai quali, ai vari livelli istituzionali, da decenni si sta investendo per uno sviluppo sostenibile, equilibrato e soprattutto duraturo.
- ✓ In proposito si osserva che, se è vero che l'esistenza di vincoli paesaggistici e di tutela ambientale di regola non esauriscono la Valutazione di impatto ambientale, rispetto alla quale costituiscono soltanto un "parametro di riferimento", tuttavia questo assunto non può valere, per ovvie ragioni, laddove il regime di tutela del paesaggio sia assolutamente inderogabile e si ponga come

“irrimediabilmente ostativo” alla realizzazione dell’intervento proposto; difatti, in questa specifica evenienza, la realizzabilità dell’intervento non è neppure prospettabile, per cui evidenti ragioni di efficienza e celerità dell’azione amministrativa impongono all’Amministrazione (Ministeri, Regione, Enti interessati) di valutare “a monte” - a prescindere dagli ulteriori profili “propriamente ambientali” - l’incidenza dei vincoli sulla fattispecie sottoposta al suo esame.

- ✓ Orbene, poiché le caratteristiche concrete dell’intervento proposto hanno come punto di riferimento, non già soltanto la fase della prospezione e dell’iniziale “ pozzo esplorativo”(fase di ricrea), ma anche il “pozzo estrattivo” - che dovrebbe essere attivato in caso di esito positivo delle preliminari fasi di prospezione e/o ricrea, essendo quest’ultime ovviamente preordinate al rinvenimento e alla successiva estrazione degli idrocarburi (fase di coltivazione),- un’autorizzazione parametrata alla sola fase suddetta (ricrea) neppure corrisponderebbe a un interesse concreto della società richiedente.
- ✓ Peraltro, e non è secondario, si osserva che è obbligo delle autorità dei singoli Stati di adottare, nell’ambito preciso dell’esercizio delle competenze che sono loro attribuite, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.
- ✓ Si configura in tal modo non una mera e discrezionale applicazione delle norme giuridiche vigenti, quanto, piuttosto uno specifico obbligo di garantire, attraverso il principio di precauzione, la salute pubblica e l’ambiente. Principio di Precauzione che nell’ordinamento italiano è garantito dall’art. 3 -ter del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) “ la tutela degli ambienti e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché al principio “ chi inquina paga” che, ai sensi dell’art. 174, comma 2, del Trattato CE, regolano la politica della Comunità in materia ambientale”.
- ✓ Quindi, consentire attività di ricrea di idrocarburi in terraferma in assenza di prove circa l’assenza di pericolo per l’ambiente e la salute dei cittadini, costituisce gravissima violazione delle disposizioni di legge in vigore.
- ✓ Le istituzioni hanno il preciso obbligo di valutare il potenziale pericolo per la salute e per l’ambiente, attraverso l’identificazione degli agenti biologici, chimici o fisici che possono avere effetti negativi.
- ✓ Il quadro normativo esistente e le numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea evidenziano, chiaramente, che la valutazione scientifica dei rischi deve essere delegata dall’istituzione ad esperti che debbono elaborarla in modo indipendente, obiettivo e trasparente.
- ✓ Si configura così l’obbligo per le istituzioni di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute pubblica a seguito di decisioni assunte sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e che siano fondate sui più recenti risultati della ricrea internazionale.
- ✓ Ne discende, quindi, che comuni, regioni e Ministero dell’Ambiente, in assenza di uno studio scientifico obiettivo, indipendente e trasparente che possa escludere pericolo di danno alla salute e all’ambiente, devono esprimere parere negativo avverso l’istanza di ricrea di idrocarburi in terraferma e nello specifico contro l’istanza “Monte Cavallo”.
- ✓ In conclusione la violazione del principio di precauzione costituisce una grave violazione di legge e inosservanza degli obblighi istituzionali che esporrebbero gli enti interessati a gravi responsabilità e sanzioni per l’omesso controllo e la mancata applicazione del principio di prudenziale in materia ambientale.
- ✓ Alle predette valutazioni di carattere tecnico vanno aggiunte anche le seguenti ulteriori considerazioni.
- ✓ Abbiamo assistito negli ultimi anni alla forte aggressività degli interessi economici portati dalle lobby del petrolio spinte dalla sempre maggiore necessità di energia richiesta dalla società moderna. In tale contesto, la Basilicata ha dovuto invertire coattivamente la propria programmazione economica, convincendosi della compatibilità ambientale dell’estrazione petrolifera con il proprio territorio a vocazione prevalentemente agricola e turistica.
- ✓ La situazione creatasi non ha prodotto i risultati sperati e promessi: non vi è stata l’occupazione prevista, non vi è stato lo sviluppo promesso e con l’estrazione petrolifera si è persa l’identità regionale tanto da essere conosciuti in tutta Italia come la Regione del petrolio e non come la Regione da visitare per le sue bellezze storico - ambientali e enogastronomiche.
- ✓ A fronte di quanto è accaduto, non vi è stata la giusta compensazione per le comunità interessate. Non può certamente pensarsi che la compensazione debba limitarsi alle poche opere pubbliche realizzabili, anche a Marsico Nuovo, con le Royalties provenienti dalle estrazioni.

- ✓ D'altro canto, assenti finalizzati ad ulteriori richieste sarebbero in evidente contrasto con la chiara posizione assunta in più occasioni dalla Giunta e dal Consiglio Regionale della Basilicata in relazione al quantitativo di petrolio estraibile. Posizione conclamata, e che è correlata a quella autorizzata a seguito degli accordi del 1997 e del 2006, in non più di 154 mila barili/giorno.
- ✓ In questo quadro, appare forzato prevedere che lo sviluppo turistico in un territorio possa conciliarsi con il forte impatto ambientale che avrà l'eventuale estrazione petrolifera. E' anche importante ricordare che il territorio interessato dall'attività di ricerca di idrocarburi è prevalentemente montuoso e coperto da specie arboree di particolare pregio (faggi e cerri) per le quali lo studio di impatto ambientale presentato non prevede particolari cautele."

Da tutto quanto innanzi, sulla base della sola documentazione prodotta dalla Shell S.p.A., si conclude esprimendo **parere contrario** alla realizzazione di qualsiasi attività per la ricerca di idrocarburi nell' area di cui al permesso di ricerca denominato "**Monte Cavallo**".

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante ed essenziale;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. **Di ritenere** la suddetta relazione parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. **Di considerare** negativamente, e quindi di esprimere **parere contrario**, per le motivazioni di fatto e di diritto espresse nella relazione formulata dal Sindaco, in merito all'istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale riguardante il progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "**Monte Cavallo**", localizzato nelle Province di Potenza e Salerno - presentata dalla Società Shell Italia E. & P. S.p.A., avente sede legale in Roma Piazza dell'Indipendenza , n. 11/b;
3. **Di inviare** il presente atto al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma ed alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente - Ufficio Compatibilità Ambientale - Potenza, affinché - quest'ultima - ai sensi dell'art.23, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 esprima il proprio **parere sfavorevole**.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e palesi ;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Il Sindaco Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Resi ai Sensi dell'art. 49 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

PARERE TECNICO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime
parere: **Favorevole**

Marsico Nuovo, 01-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Ing. Antonio Colella

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Domenico Vita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO CARLO PETROCELLI

Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO CARLO PETROCELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e successive modifiche ed integrazioni, viene affissa in copia all'Albo Pretorio On-Line dal 07-02-2017 e vi resta per 15 giorni consecutivi.

Contestualmente, ai sensi del successivo art. 125 d. lgs. 267/2000, viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, con protocollo num. del .

Addì, 07-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO CARLO PETROCELLI

ALBO PRETORIO
Num. 120 del 07-02-2017

IL Addetto alla pubblicazione
F.to Carmela Sassano

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[S] - LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA DALL'ORGANO DELIBERANTE,

Addì 06-02-2017

IL Segretario Comunale
F.to Petrocelli Dr. Vincenzo Carlo

[]

- () Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
- () Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al difensore civico,
- () Confermata dal Consiglio Comunale con atto num del

Addì 06-02-2017

IL Segretario Comunale
F.to Petrocelli Dr. Vincenzo Carlo